



**MODALITÀ OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
PER LA NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI DI BANCO BPM S.P.A.**

(18 febbraio 2020 come integrato il 6 marzo 2020)

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci
4 aprile 2020 (unica convocazione)

INDICE

AVVERTENZA.....	4
INFORMAZIONI GENERALI.....	5
1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	5
1.1 NUMERO DI CONSIGLIERI E DURATA DEL MANDATO.....	5
1.2 MODALITÀ DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	5
1.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE.....	6
1.4. LISTE DI MINORANZA E COLLEGAMENTI TRA LISTE.....	8
1.5 TERMINI E LUOGO PER IL DEPOSITO DELLE LISTE.....	8
1.6 TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE.....	9
1.7 PROCEDURA DI NOMINA.....	9
1.8 REQUISITI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	11
2. COLLEGIO SINDACALE.....	15
2.1 NUMERO DI SINDACI E DURATA DEL MANDATO.....	15
2.2 MODALITÀ DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE.....	15
2.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE.....	16
2.4 LISTE DI MINORANZA E COLLEGAMENTI TRA LISTE.....	17
2.5 TERMINI E LUOGO PER IL DEPOSITO DELLE LISTE.....	18
2.6 TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE.....	18
2.7 PROCEDURA DI NOMINA.....	18
2.8 REQUISITI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.....	19
ALLEGATO 1 – STATUTO SOCIALE DEL BANCO BPM.....	25
ALLEGATO 2A – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.....	42
ALLEGATO 2B - FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.....	48
ALLEGATO 3A - FAC-SIMILE MODELLO DI SCHEDA PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI.....	54
ALLEGATO 3B - FAC-SIMILE MODELLO DI SCHEDA PER L'ELEZIONE DEI SINDACI.....	55
ALLEGATO 4 - FAC-SIMILE ATTESTAZIONE PARTECIPAZIONE DETENUTA PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE.....	56

AVVERTENZA

Il contenuto del presente documento è messo a disposizione dei soci di Banco BPM S.p.A. a mero titolo informativo e come tale non intende sostituire o integrare in alcun modo le prescrizioni normative, regolamentari e statutarie in materia di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, alle quali i soci sono comunque pregati di fare riferimento.

INFORMAZIONI GENERALI

Le procedure per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disciplinate dalle vigenti norme di legge e regolamentari nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale (**Allegato 1**).

Nell'osservanza delle pertinenti previsioni statutarie che disciplinano rispettivamente l'elezione, mediante voto di lista, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, a cui si rinvia per ogni ulteriore elementi di dettaglio, il Banco BPM S.p.A. (il "**Banco BPM**", la "**Banca**" l'"**Emittente**" o la "**Società**") ha approvato le seguenti "Modalità operative per la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali di Banco BPM S.p.A."

1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.1 NUMERO DI CONSIGLIERI E DURATA DEL MANDATO

In occasione dell'assemblea dei soci della Banca convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 scadrà il mandato dei Consiglieri di Amministrazione eletti dalle Assemblee dei soci di Banco Popolare Società Cooperativa ("**BP**") e Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. ("**BPM**") nell'ambito della fusione tra BP e BPM che ha condotto alla costituzione del Banco BPM a far data dal 1° gennaio 2017. In conformità all'art. 20.1. dello Statuto sociale, il numero dei Consiglieri di Amministrazione che l'assemblea è chiamata ad eleggere è pari a 15 (quindici), anche non soci, fra i quali un Presidente e un Vice-Presidente.

La durata del mandato del Consiglio di Amministrazione è di 3 esercizi e la scadenza coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Gli amministratori sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

1.2 MODALITÀ DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020 - 2022 si procede sulla base di liste - nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva - che possono essere presentate: *(i)* dal Consiglio di Amministrazione (la "**Lista del Consiglio**"); *(ii)* da uno o più soci che risultino complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria (la "**Lista di Soci**"); *(iii)* da uno o più soci che siano al contempo lavoratori dipendenti della Società o di società da questa controllate e che risultino complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari almeno lo 0,12% (zero virgola dodici per cento) del capitale sociale della Società (la "**Lista di Soci - Dipendenti**").

Hanno diritto a presentare la lista, con i requisiti sopra indicati, coloro che ottengano il rilascio della comunicazione ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* della Consob e della Banca d'Italia del 13/08/2018 (il "**Provvedimento Congiunto**") e dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") e delle relative norme attuative (la "**Comunicazione**").

Il capitale sociale – aggiornato alla data del presente documento – è pari ad Euro 7.100.000.000,00 suddiviso in n. 1.515.182.126 azioni ordinarie prive del valore nominale. Pertanto la quota minima per la presentazione della Lista di Soci è pari a n. 15.151.822 azioni e per la Lista di Soci-Dipendenti è pari a n. 1.818.219 azioni.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia¹. Ai sensi della normativa vigente è previsto che, al genere meno rappresentato, sia riservata per sei mandati consecutivi una quota pari almeno a due quinti degli amministratori eletti.

La Lista del Consiglio deve rispettare i seguenti requisiti:

- deve contenere un numero di candidati pari a 15 (quindici);
- ai primi due posti sono indicati il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, primo in lista, e colui che si intende proporre al Consiglio di Amministrazione per la carica di Amministratore Delegato, secondo in lista;
- al terzo posto è indicato il candidato alla carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La composizione delle Liste di Soci e delle Liste di Soci-Dipendenti, invece, non deve rispettare i requisiti previsti per la Lista del Consiglio. Pertanto, è consentita la presentazione di liste con un numero di candidati inferiore a 15 (quindici), fermo restando che:

- le liste che prevedono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono includere candidati di genere diverso, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- devono altresì contenere un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 20.1.6. dello Statuto sociale in misura pari ad almeno 7 (sette), nel caso in cui la lista sia composta da 15 (quindici) candidati o ad almeno la metà (approssimando all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5 e all'intero superiore negli altri casi), nel caso in cui la lista sia composta da un numero di candidati inferiore a 15 (quindici).

1.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista di candidati, anche se per interposta persona. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società

¹ Art 147-ter, comma 1-ter, del TUF come modificato dal comma 302 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160.

sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF aventi a oggetto le azioni del Banco BPM non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La titolarità della quota minima di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione della Lista di Soci e della Lista di Soci-Dipendenti è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

L'attestazione della titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste può pervenire alla Banca anche successivamente al deposito delle liste, purché **entro il termine di pubblicazione delle liste stesse che avverrà a cura del Banco BPM entro il 13 marzo 2020** (21° giorno precedente a quello fissato dall'Assemblea).

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati anche i seguenti documenti:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista (in via esemplificativa e non esaustiva: *curriculum vitae*, copia di un documento di identità, certificato di residenza o documento equivalente);
- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di *interlocking*") nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione (professionalità, competenza onorabilità, correttezza, *time commitment*, cumulo degli incarichi ed, eventualmente, indipendenza (**Allegato 2a**));
- una dichiarazione degli Azionisti che hanno presentato la lista – e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa – attestante l'assenza (o la presenza) con questi ultimi dei rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 – *quinquies*, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 e dalla normativa *pro tempore* vigente;
- l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperte in altre società;
- l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- copia della Comunicazione o dichiarazione di impegno a trasmettere la Comunicazione in parola **entro il termine di pubblicazione delle liste stesse che avverrà a cura del Banco BPM entro il 13 marzo 2020** (21° giorno precedente a quello fissato dall'Assemblea).

In aggiunta a tale documentazione, i soci-dipendenti che presentino la Lista di Soci-Dipendenti devono depositare la documentazione attestante il proprio *status* di lavoratori dipendenti della Società o di società da questa controllate.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

Indicazioni operative

Al fine di agevolare le operazioni di presentazione delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, si allegano in via esemplificativa:

- modello di scheda per la presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (**allegato 3a**);
- modello della Comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati per l'attestazione della titolarità della partecipazione richiesta per la presentazione di liste per la nomina dei componenti gli organi sociali (**allegato 4**).

1.4. LISTE DI MINORANZA E COLLEGAMENTI TRA LISTE

Al fine di assicurare piena trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, la Consob ha formulato dettagliate raccomandazioni agli azionisti che depositano una lista di minoranza per la nomina degli amministratori⁽²⁾. In particolare, la Consob richiede che i soci che presentano "liste di minoranza" indichino, nella dichiarazione (richiamata al paragrafo "*Modalità di presentazione delle liste e documentazione da depositare*") attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob 11971/1999, anche:

- l'assenza di relazioni significative con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero
- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con tali azionisti insieme alle motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento.

1.5 TERMINI E LUOGO PER IL DEPOSITO DELLE LISTE

Le liste di candidati, unitamente alla relativa documentazione prevista dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, devono essere sottoscritte dai soci e depositate, a pena di decadenza, **entro le ore 24 del 10 marzo 2020** (25° giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea) con le seguenti modalità (fra loro alternative):

- deposito presso la Sede legale del Banco BPM (funzione Affari Societari di Gruppo), Piazza Filippo Meda, 4, Milano nei giorni lavorativi dalle ore 8,15 alle ore 17; ovvero
- trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo soci@pec.bancobpm.it, allegando i documenti in formato pdf.

² Comunicazione Consob n. 9017893 del 26 febbraio 2009.

La funzione Affari Societari di Gruppo, quale struttura dedicata, sarà a disposizione per fornire ai soci che ne facciano richiesta la documentazione e le indicazioni necessarie per la formazione delle liste.

1.6 TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE

Le liste di candidati che siano state regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea (e pertanto entro il **13 marzo 2020**). Le liste di candidati devono essere messe a disposizione del pubblico da parte della Banca presso la Sede Sociale del Banco BPM, sul sito *internet* della Banca www.bancobpm.it - *Corporate governance* > *Assemblea Soci* e sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato, "eMarket Storage" www.emarketstorage.com e con le altre modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

1.7 PROCEDURA DI NOMINA

La procedura di nomina è regolata dagli artt. 20.5 e seguenti dello Statuto sociale, al quale si rinvia. In via informativa e sintetica si riporta quanto segue.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Ai sensi dello Statuto sociale la votazione avviene come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, 12 (dodici) amministratori, ovvero il minor numero di amministratori che esaurisca tutti i candidati indicati all'interno di tale lista;
- (b) i restanti 3 (tre) amministratori – o il maggior numero di amministratori ove dalla lista indicata nella precedente lett. (a) non siano stati tratti complessivamente 12 (dodici) amministratori – sono tratti dalle ulteriori liste come segue:

1. ove almeno una Lista di Soci-Dipendenti sia stata regolarmente presentata e abbia ottenuto voti: (i) 1 (uno) amministratore è tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Soci-Dipendenti; mentre (ii) i restanti 2 (due) o più amministratori da eleggere ai sensi della presente lett. (b) sono tratti dalla lista, diversa da quella *sub (i)*, in base al seguente criterio: i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione, fino a concorrenza degli amministratori ancora da eleggere, i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati e che siano tratti da liste che non siano in alcun modo collegate, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Resta inteso che, in ogni caso, 1 (uno) amministratore sarà tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti anche qualora il numero di voti ottenuti da tale lista sia inferiore a quello ottenuto dalle altre liste;

2. ove non siano state presentate Liste di Soci-Dipendenti oppure siano state presentate ma nessuna delle Liste di Soci-Dipendenti abbia ottenuto voti oppure ancora nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ai sensi della precedente lett. (a) sia una Lista di Soci-Dipendenti, i restanti 3 (tre) o più amministratori sono tratti dalle altre liste che hanno ottenuto voti – diverse da quella risultata prima ai sensi della precedente lett. (a) – secondo il seguente criterio: i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione, fino a concorrenza degli amministratori ancora da eleggere, i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati e che siano tratti da liste che non siano in alcun modo collegate, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita al punto (b) del presente paragrafo, ovvero il numero di candidati complessivamente inseriti nelle liste sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, gli amministratori mancanti sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa nel rispetto delle previsioni contenute negli artt. 20.1.2, 20.1.3, 20.1.4, 20.1.5, 20.1.7, 20.3.1, 20.3.2 e 20.3.3.

Nelle ipotesi disciplinate alla precedente lettera (b), qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulterà eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun consigliere di amministrazione o sia stato eletto il minor numero di consiglieri di amministrazione (fermo restando che nell'ipotesi prevista alla precedente lettera (b)(i) dalla Lista Soci-Dipendenti, ove regolarmente presentata, che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Soci-Dipendenti deve trarsi 1 (uno) amministratore). Qualora nessuna di tali liste abbia ancora eletto un consigliere di amministrazione ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri di amministrazione, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a ballottaggio mediante una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti, fermo restando il rispetto delle previsioni contenute negli artt. 20.1.2, 20.1.3, 20.1.4, 20.1.5, 20.1.7, 20.3.1, 20.3.2 e 20.3.3.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, ai sensi dell'art. 20.9 dello Statuto sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati inseriti.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista di candidati, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in Assemblea con le modalità previste dall'art. 29.10 dello Statuto Sociale.

Lo Statuto sociale prevede inoltre ulteriori disposizioni, cui si rinvia, per l'ipotesi in cui i candidati eletti non possiedano i requisiti di genere, professionalità e indipendenza previsti dallo Statuto stesso.

1.8 REQUISITI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto sociale e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e, se del caso, indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo (c.d. *time commitment*) e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa *pro tempore* vigente.

Inoltre, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM sono tenuti ad agire con autonomia di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico assunto.

Nel presentare le liste, gli Azionisti sono invitati a tenere altresì conto del documento "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" – redatto anche ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario, contenute nella Circolare n. 285/2013 – il quale contiene indicazioni e suggerimenti a disposizione degli Azionisti, nell'ottica di aiutarli a formulare proposte per la composizione del Consiglio di Amministrazione della Banca. Il documento è disponibile sul sito *internet* della Banca www.bancobpm.it – *Corporate governance* > *Assemblea Soci*.

Cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità

Ai sensi dell'art. 20.3 dello Statuto sociale, non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 20.3.2 dello Statuto sociale, fatte salve eventuali ulteriori cause di incompatibilità previste dalla normativa *pro tempore* vigente (ivi compreso il divieto di *Interlocking Directorship* ai sensi della Legge 22 dicembre 2011, n. 214³), non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione ovvero dipendenti di società che svolgono o che appartengono a gruppi che svolgono attività in concorrenza con quelle della Società o del Gruppo ad essa facente capo, salvo che si tratti di istituti centrali di categoria o di società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Società. Il divieto di cui sopra non è applicabile quando la partecipazione in organi di amministrazione in altre banche venga assunta in rappresentanza di organizzazioni o associazioni di categoria del sistema bancario.

La carica di Consigliere è, altresì, incompatibile, ai sensi del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi, con cariche di natura politica, per tali intendendosi le cariche di parlamentare nazionale e di membro del Governo. E' inoltre raccomandato che la carica di Consigliere non venga svolta da soggetti che rivestano la carica di parlamentare

³ L'art. 36 della Legge 214/2011 dispone che: "E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti". I titolari di cariche incompatibili nel termine di 90 giorni dalla nomina devono comunicare l'opzione esercitata tra le predette cariche. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche".

europeo ovvero di componente dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali (limitatamente ai comuni capoluogo di provincia).

Requisiti di professionalità

Tutti i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità previsti dalla normativa *pro tempore* vigente (in particolare l'art. 26 del TUB ed il connesso D.M. 161/1998⁴) e dallo Statuto sociale vigente (art. 20.1.4).

Criteri di competenza

Oltre ai requisiti di professionalità, i consiglieri devono soddisfare i criteri di competenza, anche nell'accezione di conoscenza, esperienza e requisiti attitudinali, stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente (incluse le Linee Guida EBA-ESMA e la Guida BCE come *infra* definite), in funzione della natura della carica/incarico particolare ricoperto e delle caratteristiche dimensionali e operative del Banco BPM.

Per quanto riguarda il dettaglio dei criteri di competenza adottati dal Banco BPM, si fa rinvio alla "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione".

Requisiti di onorabilità

Tutti i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione devono assicurare il rispetto dei requisiti di onorabilità, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile. In particolare:

- devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 161/1998 e al D.M. 162/2000;
- non devono versare nelle situazioni che possono essere causa di sospensione dalla carica ai sensi del D.M. 161/1998.

La mancanza dei requisiti di onorabilità comporta l'impossibilità di assumere la carica o comunque la decadenza dalla carica stessa.

Criteri di correttezza

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve soddisfare specifici criteri di correttezza con riferimento alle proprie condotte personali e professionali, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (i.e. "Joint ESMA and EBA Guidelines on

⁴ I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a. attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b. attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
- c. attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- d. funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/UE and Directive 2014/65/UE") emanate dall'EBA e dall'ESMA in data 26 settembre 2017 ("**Linee Guida EBA/ESMA**") e dalla guida della Banca Centrale Europea avente ad oggetto la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (i.e. "*Guide to fit and proper assessment*"), pubblicata in data 15 maggio 2017 ("**Guida BCE**"). Nello specifico viene in rilievo che i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione:

- non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reato, non siano compatibili con la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca o possano comportare per la stessa Banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale;
- non si trovino - e non si siano trovati in passato - in situazioni che, con riguardo alle attività economiche ed alle condizioni finanziarie dei candidati medesimi (o delle imprese da questi ultimi controllate, significativamente partecipate o dirette), siano o siano state, anche in via potenziale, idonee ad incidere sulla loro reputazione.

Requisiti di indipendenza

L'art. 148, comma 3, del TUF prevede che non possano essere eletti membri dell'organo con funzione di controllo di una società con azioni quotate, e se eletti, decadano dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

L'art. 147-ter, comma 4, del TUF prevede che, per le società con azioni quotate in cui è presente un Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione debbano possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF.

Ulteriori previsioni in materia di indipendenza sono contenute nel Codice di Autodisciplina – cui il Banco BPM aderisce, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione – il quale raccomanda che almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione delle società con azioni quotate appartenenti all'indice FTSE-Mib posseda i requisiti di indipendenza di cui al Criterio applicativo 3.C.1⁵ del Codice di Autodisciplina.

5 Ai sensi del Criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina "Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo

Le disposizioni contenute nella Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia prevedono che: (i) fino all'emanazione della normativa di attuazione dell'art. 26 TUB, le banche definiscano nei propri statuti un'unica definizione di Consiglieri indipendenti, coerente con il ruolo ad essi assegnato, e ne assicurano l'effettiva applicazione; (ii) almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione debbano possedere il requisito di indipendenza.

Fermo restando quanto ulteriormente previsto dalla normativa *pro tempore* vigente, ai sensi dell'art. 20.1.5 dello Statuto sociale, almeno sette amministratori devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 20.1.6 dello Statuto sociale.

Sono considerati indipendenti i membri del Consiglio di Amministrazione che non intrattengono né hanno di recente intrattenuto – direttamente o indirettamente – con la Società o con soggetti ad essa collegati relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio, fermo restando che non si considerano indipendenti gli amministratori che si trovano anche in una sola delle ipotesi previste dall'art. 20.1.6, dalla lett. (a) alla lett. (i), dello Statuto sociale.

Limiti al cumulo degli incarichi e disponibilità di tempo (“time commitment”)

Fermo restando il rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento “Limiti al cumulo degli incarichi” (disponibile sul sito internet della Banca (www.bancobpm.it – Corporate Governance > Documenti societari), ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, avuto presente quello destinato ad altre attività, lavorative o professionali, oltre allo svolgimento di incarichi ricoperti in altre società. A tal proposito e ponendo una particolare attenzione al buon funzionamento del Consiglio e al contributo di ciascun componente alla dialettica interna all'organo, è riportata, nel documento “Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione”, la stima da intendersi quale riferimento per valutare il tempo minimo ritenuto necessario per l'efficace svolgimento della carica.

* * *

presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative: a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati 16 dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti”.

Si ricorda infine che i Consiglieri che saranno stati nominati saranno soggetti anche alla verifica da parte della Banca Centrale Europea della sussistenza dei requisiti di idoneità per l'esercizio delle funzioni di amministrazione previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, per cui si invitano i presentatori delle liste, nel valutare le candidature da proporre, a prendere visione delle indicazioni al riguardo emanate da tale Autorità nel documento "Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità".

2. COLLEGIO SINDACALE

2.1 NUMERO DI SINDACI E DURATA DEL MANDATO

In occasione dell'assemblea dei soci della Banca convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 scadrà il mandato dei Sindaci eletti dalle Assemblee dei soci di BP e BPM nell'ambito della fusione tra BP e BPM che ha condotto alla costituzione del Banco BPM a far data dal 1 gennaio 2017. In conformità alle pertinenti disposizioni dello Statuto sociale e nel rispetto delle previsioni normative in esso richiamate, 5 (cinque) Sindaci effettivi e 3 (tre) Sindaci supplenti.

La durata del mandato del Collegio Sindacale è di 3 esercizi e la scadenza coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

I Sindaci sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

2.2 MODALITA' DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

All'elezione dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020 - 2022 si procede sulla base di liste – nella quale ai candidati è assegnata una numerazione progressiva – presentate da uno o più soci aventi diritto di voto che risultino, singolarmente o nel loro insieme, titolari di quote di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale della Banca.

Hanno diritto a presentare la lista, con i requisiti sopra indicati, coloro che ottengano il rilascio della Comunicazione.

Il capitale sociale – aggiornato alla data del presente documento – è pari ad Euro 7.100.000.000,00 suddiviso in n. 1.515.182.126 azioni ordinarie prive del valore nominale. Pertanto la quota minima per la presentazione delle liste è pari a n. 15.151.822 azioni.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia⁶). Ai sensi della normativa vigente è previsto che, al genere meno rappresentato, sia riservata per sei mandati consecutivi una quota pari almeno a due quinti dei Sindaci effettivi eletti.

Ai sensi delle pertinenti previsioni statutarie, la lista deve rispettare i seguenti requisiti:

⁶ Art 147-ter, comma 1-ter, del TUF come modificato dal comma 303 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160.

- la lista, divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, deve indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere, elencati con un numero progressivo;
- la lista che, considerando entrambe le sezioni, presenta un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), deve includere candidati di genere diverso, in modo da assicurare una composizione del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.

2.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF avente a oggetto le azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La titolarità della quota minima di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

L'attestazione della titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste può pervenire alla Società anche successivamente al deposito delle liste, purché **entro il termine di pubblicazione delle liste stesse che avverrà a cura del Banco BPM entro il 13 marzo 2020** (21° giorno precedente a quello fissato dall'Assemblea).

Unitamente a ciascuna lista devono essere presentati anche i seguenti documenti:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (in via esemplificativa e non esaustiva: curriculum vitae, copia di un documento di identità, certificato di residenza o documento equivalente ed eventuale certificato di iscrizione al Registro dei revisori legali dei conti), con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società (anche ai fini dell'informativa ai sensi dell'art. 2400, 4° comma, cod. civ., e avuto presente il limite del cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente - Regolamento Emittenti emanato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni);
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di *interlocking*"), nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica (professionalità, competenza, *time commitment*, cumulo degli incarichi, onorabilità, correttezza ed indipendenza - **Allegato 2b**);

- una dichiarazione degli Azionisti che hanno presentato la lista – e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa – attestante l'assenza (o la presenza) con questi ultimi dei rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 – *quinquies*, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 e dalla normativa *pro tempore* vigente;
- copia della Comunicazione o dichiarazione di impegno a trasmettere la Comunicazione **entro il termine di pubblicazione delle liste stesse che avverrà a cura del Banco BPM entro il 13 marzo 2020** (21° giorno precedente a quello fissato dall'Assemblea).

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate, anche nel caso in cui le eventuali difformità o carenze riguardino la documentazione relativa ai singoli candidati.

Indicazioni operative

Al fine di agevolare le operazioni di presentazione delle liste di candidati alla carica di Sindaco (effettivo o supplente), si allegano in via esemplificativa:

- modello di scheda per la presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale (**allegato 3b**);
- modello della Comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati, per l'attestazione della partecipazione detenuta per la presentazione di liste per la nomina dei componenti gli organi sociali (**allegato 4**).

2.4 LISTE DI MINORANZA E COLLEGAMENTI TRA LISTE

Nel rispetto della normativa vigente che prevede che almeno un membro effettivo del Collegio Sindacale sia espresso dai soci di minoranza che non sono collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, lo Statuto sociale stabilisce che siano eletti dalle minoranze almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente, secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo 2.7 "*Procedura di nomina*".

Al fine di assicurare piena trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, la Consob ha formulato dettagliate raccomandazioni agli azionisti che depositano una lista di minoranza per la nomina dei Sindaci⁽⁷⁾. In particolare, la Consob richiede che i soci che presentano "liste di minoranza" indichino, nella dichiarazione (richiamata al paragrafo "*Modalità di presentazione delle liste e documentazione da depositare*") attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob 11971/1999, anche:

- l'assenza di relazioni significative con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero

⁷ Comunicazione Consob n. 9017893 del 26 febbraio 2009.

- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con tali azionisti insieme alle motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento.

2.5 TERMINI E LUOGO PER IL DEPOSITO DELLE LISTE

Le liste di candidati, unitamente alla relativa documentazione prevista dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la Sede sociale del Banco BPM **entro le ore 24 del 10 marzo 2020** (25° giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea) con le seguenti modalità (fra loro alternative):

- deposito presso la Sede legale del Banco BPM (funzione Affari Societari di Gruppo), Piazza Filippo Meda, 4, Milano nei giorni lavorativi dalle ore 8,15 alle ore 17; ovvero
- trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo soci@pec.bancobpm.it, allegando i documenti in formato pdf.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra, sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base alla disciplina vigente risultino collegati tra di loro, il Banco BPM ne dà senza indugio notizia con le modalità previste dalla normativa applicabile, per poi procedere nei termini di legge.

La funzione Affari Societari di Gruppo, quale struttura dedicata, sarà a disposizione per fornire ai soci che ne facciano richiesta la documentazione e le indicazioni necessarie per la formazione delle liste.

2.6 TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE

Le liste di candidati che siano state regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea (e pertanto entro il **13 marzo 2020**). Le liste di candidati devono essere messe a disposizione del pubblico da parte della Banca presso la Sede Sociale del Banco BPM, sul sito *internet* della Banca www.bancobpm.it – Corporate Governance > Assemblea Soci e sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" www.emarketstorage.com e con le altre modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

2.7 PROCEDURA DI NOMINA

La procedura di nomina è regolata dalle pertinenti disposizioni dello Statuto sociale, al quale si rinvia. In via informativa e sintetica si riporta quanto segue.

Ogni avente diritto di voto può votare una sola lista.

Ai sensi dello Statuto sociale in caso di presentazione di tre liste si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con cui sono stati elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) Sindaci effettivi e 1 (un) Sindaco supplente;

- (b) dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con cui sono stati elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) Sindaci effettivi e 1 (un) Sindaco supplente;
- (c) dalla lista risultata terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato le liste risultate prima e seconda per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con cui sono stati elencati nelle sezioni della lista, 1 (un) Sindaco effettivo, cui sarà attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e 1 (un) Sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste che hanno ottenuto la parità di voti. In tal caso, risulteranno eletti i candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti.

Nel caso in cui dovesse essere presentata una sola lista e questa ottenga la maggioranza prevista dalla legge per l'Assemblea ordinaria, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti, e la presidenza del Collegio Sindacale sarà attribuita alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nella lista presentata.

Qualora, invece, siano presentate due sole liste: (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, base all'ordine progressivo con cui sono stati elencati nelle sezioni della lista, 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti; e (b) dalla lista rimanente che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con cui sono stati elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) Sindaci effettivi e 1 (un) Sindaco supplente. In tal caso la presidenza del Collegio Sindacale spetterà alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nella lista di cui alla presente lett. (b).

Infine, qualora non sia presentata alcuna lista, si procede all'elezione del Collegio Sindacale a maggioranza relativa da parte dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e di requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei sindaci.

Lo Statuto sociale prevede inoltre ulteriori disposizioni, cui si rinvia, per l'ipotesi in cui i candidati eletti non possiedano i requisiti di genere previsti dallo Statuto sociale e dalla normativa *pro tempore* vigente.

2.8 REQUISITI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, in particolare di quelli di professionalità, onorabilità e indipendenza, nonché rispettare i criteri di competenza e correttezza e non devono trovarsi in situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità. Essi devono rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa vigente ed essere in grado di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.

Inoltre, tutti i componenti del Collegio Sindacale del Banco BPM sono tenuti ad agire con autonomia di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico assunto.

Nel presentare le liste, gli Azionisti sono invitati a tenere altresì conto del documento "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" il quale contiene indicazioni e suggerimenti a disposizione degli Azionisti, nell'ottica di aiutarli a formulare proposte per la composizione del Collegio Sindacale della Banca. Il documento è disponibile sul sito *internet* della Banca www.bancobpm.it – *Corporate governance* > *Assemblea Soci*.

Cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità

Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio (art.148 TUF):

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In conformità alle previsioni contenute nell'art. 17 del Decreto Legislativo n. 39/2010, non possono, inoltre, ricoprire la carica di Sindaco in Banco BPM chi sia stato responsabile chiave della revisione legale che abbia effettuato la revisione per conto della società di revisione legale di Banco BPM, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione della suddetta attività. Tale divieto è esteso ai dipendenti e ai soci, diversi dal responsabile chiave della revisione legale, nonché ad ogni altra persona fisica i cui servizi siano stati messi a disposizione o sotto il controllo della società di revisione, se abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un biennio dal loro coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.

Fermo restando eventuali ulteriori cause di incompatibilità previste dalla normativa *pro tempore* vigente (ivi compreso il divieto di *Intertlocking Directorship* ai sensi della Legge 22 dicembre 2011, n. 214⁸), si ricorda altresì che:

- ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario per le banche (Circolare Banca d'Italia n. 285/2013) i componenti dell'organo con funzione di controllo non possono assumere cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione

⁸ L'art. 36 della Legge 214/2011 dispone che: "E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti". I titolari di cariche incompatibili nel termine di 90 giorni dalla nomina devono comunicare l'opzione esercitata tra le predette cariche. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche".

strategica, intendendosi per tale la partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario.

- ai sensi del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi", la carica di Sindaco è, altresì, incompatibile, con cariche di natura politica, per tali intendendosi le cariche di parlamentare nazionale e di membro del Governo. E' inoltre raccomandato che la carica di Sindaco non venga svolta da soggetti che rivestano la carica di parlamentare europeo ovvero di componente dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali (limitatamente ai comuni capoluogo di provincia).

Requisiti di indipendenza

I componenti del Collegio Sindacale devono svolgere l'incarico con obiettività e integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l'indipendenza di giudizio. Fermo i casi di ineleggibilità previsti dalla normativa, ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. per le società quotate, i Sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base al Criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina stesso con riferimento agli amministratori⁹.

Requisiti di professionalità

Tutti i candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità previsti dalla normativa *pro tempore* vigente (in particolare l'art. 26 del TUB ed il connesso D.M. 162/2000). In particolare, almeno due dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non sono in possesso del requisito di cui sopra sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

⁹ Ai sensi del Criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina "Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative: a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della banca; ovvero
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della banca.

Criteri di competenza

Oltre ai requisiti di professionalità, i componenti del Collegio Sindacale devono soddisfare i criteri di competenza, anche nell'accezione di conoscenza, esperienza e requisiti attitudinali, stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente (incluse le Linee Guida EBA-ESMA e la Guida BCE), in funzione della natura della carica/incarico particolare ricoperto e delle caratteristiche dimensionali e operative del Banco BPM.

Per quanto riguarda il dettaglio dei criteri di competenza adottati dal Banco BPM, si fa rinvio alla "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale".

Requisiti di onorabilità

Tutti i candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale devono assicurare il rispetto dei requisiti di onorabilità, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile. In particolare:

- devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 161/1998 e al D.M. 162/2000;
- non devono versare nelle situazioni che possono essere causa di sospensione dalla carica ai sensi del D.M. 161/1998.

La mancanza dei requisiti di onorabilità comporta l'impossibilità di assumere la carica o comunque la decadenza dalla carica stessa.

Criteri di correttezza

Ciascun componente del Collegio Sindacale deve soddisfare specifici criteri di correttezza con riferimento alle proprie condotte personali e professionali, in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida EBA – ESMA e dalla Guida BCE. Nello specifico viene in rilievo che i candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale:

- non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reato, non siano compatibili con la carica di Sindaco della Banca o possano comportare per la stessa Banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale;
- non si trovino - e non si siano trovati in passato - in situazioni che, con riguardo alle attività economiche ed alle condizioni finanziarie dei candidati medesimi (o delle

imprese da questi ultimi controllate, significativamente partecipate o dirette), siano o siano state, anche in via potenziale, idonee ad incidere sulla loro reputazione.

Limiti al cumulo degli incarichi e disponibilità di tempo (*time commitment*)

Ai sensi di quanto previsto nello Statuto sociale, si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob nonché da ogni altra disposizione applicabile. Secondo quanto prescritto dal Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 in attuazione dell'articolo 148-bis del TUF non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società indicate dalla menzionata normativa nei limiti ivi stabiliti. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole (così come definite nell'ambito della citata normativa) non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi.

Il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro 90 giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti.

Si ricorda, in ogni caso, che la normativa riguardante le banche stabilisce che gli esponenti aziendali devono dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, anche tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni in esse esercitate nonché di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte (c.d. *time commitment*)¹⁰. A tal proposito e ponendo una particolare attenzione al buon funzionamento del Collegio Sindacale e al contributo di ciascun componente alla dialettica interna all'organo, è riportata, nel documento "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale", la stima da intendersi quale riferimento per valutare il tempo minimo ritenuto necessario per l'efficace svolgimento della carica.

Con specifico riferimento ai limiti in materia di cumulo degli incarichi previsti per gli esponenti aziendali delle banche dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circolare n. 285/13 della Banca d'Italia (Disposizioni di Vigilanza per le banche), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, si richiama l'attenzione dei Soci sulle specifiche previsioni al riguardo contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM.

* * *

Si ricorda infine che i Sindaci che saranno stati nominati saranno soggetti anche alla verifica da parte della Banca Centrale Europea della sussistenza dei requisiti di idoneità per l'esercizio delle funzioni di gestione e controllo previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, per cui si invitano i presentatori delle liste, nel valutare le candidature da proporre, a prendere visione delle indicazioni al riguardo emanate da tale Autorità nel documento "Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità".

¹⁰ Cfr, in particolare, l'art. 26 TUB e la Circolare n. 285/13 della Banca d'Italia.

* * *

Il presente testo, comprensivo di allegati, è depositato presso la sede legale del Banco BPM, in Milano, Piazza Filippo Meda, 4 (funzione Affari Societari di Gruppo – tel. +3902/77002688), a disposizione dei Soci e pubblicato sul sito *internet* della Società (www.bancobpm.it – *Corporate governance* > *Assemblea Soci*).

All.

ALLEGATO 1 – STATUTO SOCIALE DEL BANCO BPM

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20. - Consiglio di Amministrazione

20.1. – Composizione, numero e requisiti

- 20.1.1.** Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 (quindici) Consiglieri, anche non soci, fra i quali un Presidente e un Vice-Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'articolo 20.8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 44.1 dello Statuto per il periodo transitorio che scadrà alla data dell'Assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (la "**Prima Scadenza**").
- 20.1.2.** La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e sue successive modifiche nonché dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge.
- 20.1.3.** I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto.
- 20.1.4.** Fermo restando i diversi e/o ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono aver maturato un'adeguata esperienza, attraverso lo svolgimento almeno quinquennale, in Italia o all'estero, di attività di direzione e/o manageriale e/o di controllo, o almeno triennale quale presidente, amministratore delegato e/o direttore generale, in: (i) banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio; o (ii) compagnie di assicurazione; o (iii) società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; o (iv) imprese e società diverse da quelle sopra menzionate che, individualmente o a livello consolidato di gruppo, abbiano un fatturato superiore a euro 100 milioni, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Possono essere eletti, purché in numero non prevalente, anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché: (a) siano o siano stati professori universitari di ruolo da o per almeno un quinquennio in materie giuridiche, aziendali, economiche o scienze matematiche /statistiche /ingegneria

gestionale; o (b) siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati; o (c) abbiano ricoperto per almeno un triennio funzioni dirigenziali in Amministrazioni pubbliche o Autorità indipendenti istituzionalmente competenti in materie che abbiano attinenza con l'attività bancaria, assicurativa o finanziaria.

20.1.5. Fermo quanto ulteriormente previsto dalla normativa pro tempore vigente, almeno 7 (sette) amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti al successivo articolo 20.1.6.; tali amministratori sono denominati, nel presente Statuto, "**Amministratori Indipendenti**".

20.1.6. Ai fini del presente Statuto, sono considerati Amministratori Indipendenti gli amministratori che non intrattengono né hanno di recente intrattenuto – direttamente o indirettamente – con la Società o con soggetti ad essa collegati relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere tali da condizionarne l'autonomia di giudizio, fatta avvertenza che un amministratore non si considera comunque Amministratore Indipendente se si trova anche in una sola delle seguenti ipotesi:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli "amministratori esecutivi" ed i "dirigenti con responsabilità strategiche" – della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
- d) se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- e) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, al compenso per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;

- f) se ha, o ha avuto nel precedente esercizio, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
- con la Società, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente con i relativi esponenti di rilievo;
 - con società sottoposte a comune controllo con la Società;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione continuativa con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera f), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della Società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società;
- g) se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, il convivente *more uxorio* o i figli del convivente *more uxorio* e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- h) se è stretto familiare degli amministratori della Società ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- i) se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

Ai fini del presente articolo 20.1.6, sono considerati "amministratori esecutivi":

- (i) l'amministratore delegato, gli amministratori ai quali il consiglio di amministrazione abbia conferito deleghe ai sensi dell'articolo 2381, comma secondo, del cod. civ. (e dell'articolo 24.2.2, lettera g), dello Statuto) e gli amministratori che dovessero, di fatto, svolgere funzioni attinenti alla gestione corrente dell'impresa di cui sono amministratori;
- (ii) gli amministratori che sono componenti di un comitato esecutivo;
- (iii) i componenti di un consiglio di amministrazione che rivestono incarichi direttivi nella società amministrata, sovrintendendo a determinate aree della gestione aziendale.

Inoltre, sempre ai fini del presente articolo 20.1.6, sono considerati "dirigenti con responsabilità strategiche" i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di una società.

Il Consiglio di Amministrazione determina in via generale i criteri quantitativi e/o qualitativi idonei a determinare la significatività dei rapporti indicati nelle lett. e) ed f) del primo comma del presente articolo 20.1.6.

20.1.7. I requisiti di cui al presente articolo 20.1 possono cumularsi nella stessa persona, fermo restando che non può essere considerato Amministratore Indipendente, ai sensi del precedente articolo 20.1.6, un amministratore esecutivo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole.

20.2. - Durata

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

20.3. - Divieti e incompatibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione

20.3.1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 20.1, non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

20.3.2. Fatte salve eventuali ulteriori cause di incompatibilità previste dalla normativa pro tempore vigente, non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione ovvero dipendenti di società che svolgono o che appartengono a gruppi che svolgono attività in concorrenza con quelle della Società o del Gruppo ad essa facente capo, salvo che si tratti di istituti centrali di categoria o di società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Società. Il divieto di cui sopra non è applicabile quando la partecipazione in organi di amministrazione in altre banche venga assunta in rappresentanza di organizzazioni o associazioni di categoria del sistema bancario.

20.3.3. Fermo, ove più rigorosi, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i divieti previsti dalla disciplina legale e regolamentare, i limiti al cumulo degli incarichi che possono contemporaneamente essere ricoperti dagli

amministratori sono disciplinati in apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

- 20.3.4.** Fermo quanto previsto dall'articolo 20.3.2, ove la causa di incompatibilità si verifichi dopo l'assunzione della carica, l'amministratore si intenderà automaticamente decaduto ove non rimuova la causa di incompatibilità entro sessanta giorni dal suo verificarsi.
- 20.3.5.** Il venir meno del requisito di indipendenza previsto dall'articolo 20.1.6 in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, devono possedere tale requisito. Il venir meno del requisito di indipendenza previsto dall'articolo 20.1.6 determina comunque la cessazione da cariche per le quali tale requisito sia richiesto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.
- 20.3.6.** Ciascun Consigliere, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.

20.4.- Liste di candidati

- 20.4.1.** All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. In caso di presentazione di un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), la lista deve essere composta in modo tale da rispettare le proporzioni fra generi previste dalla normativa pro tempore vigente.
- 20.4.2.** Le liste di candidati alla carica di amministratore possono essere presentate:
- (i) dal Consiglio di Amministrazione (la "**Lista del Consiglio**"). La composizione e la presentazione della Lista del Consiglio deve essere approvata, previo parere non vincolante del Comitato Nomine, con il voto favorevole di 11 (undici) amministratori in carica (fermo restando quanto previsto nell'articolo 44.3);
 - (ii) da uno o più soci che risultino complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (la "**Lista di Soci**"); e
 - (iii) da uno o più soci che siano al contempo lavoratori dipendenti della Società o di società da questa controllate e che risultino complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari ad

almeno lo 0,12% (zero virgola dodici per cento) del capitale sociale della Società (la "**Lista di Soci - Dipendenti**").

La titolarità della quota minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste *sub* (ii) e (iii) è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa pro tempore vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.

A pena di inammissibilità:

- a. le liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità prescritte dalla normativa tempo per tempo vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea;
- b. ciascun socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista di candidati, anche se per interposta persona. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e i soci che aderiscono a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio n. 1998 n. 58 avente a oggetto le azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci che presentano una lista e che siano diversi dagli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono altresì presentare una dichiarazione che attesti l'assenza, nei confronti di tali azionisti, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa pro tempore vigente. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- c. la Lista del Consiglio deve rispettare i seguenti requisiti: (i) deve contenere un numero di candidati pari a 15 (quindici); (ii) ai primi 2 (due) posti sono indicati il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, primo in lista, e colui che si intende proporre al Consiglio di Amministrazione per la carica di Amministratore Delegato, secondo in lista; (iii) al terzo posto è indicato il candidato alla carica di Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione;
- d. la composizione delle Liste di Soci e delle Liste di Soci-Dipendenti non deve rispettare quanto previsto alla precedente lett. c. E' pertanto

consentita la presentazione di liste con un numero di candidati inferiore a 15 (quindici), fermo restando che: (i) le liste che prevedono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono includere candidati di genere diverso, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente; (ii) devono altresì contenere un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 20.1.6. in misura pari ad almeno 7 (sette) candidati ove la lista sia composta da 15 (quindici) candidati o ad almeno la metà (approssimando all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5 e all'intero superiore negli altri casi) ove la lista sia composta da un numero di candidati inferiore a 15 (quindici);

- e. ove non sia diversamente specificato dalla normativa tempo per tempo vigente, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa indicato alla precedente lettera a), presso la sede della Società deve essere depositata ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, nonché le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare, statutaria per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e la dichiarazione di eventuale possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dal presente Statuto nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla Società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza;
- f. in aggiunta alla documentazione di cui alla precedente lett. e., i soci-dipendenti che presentino la Lista di Soci-Dipendenti devono depositare la documentazione attestante il proprio *status* di lavoratori dipendenti della Società o di società da questa controllate.

20.4.3. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

20.4.4. La Lista del Consiglio deve essere depositata e resa pubblica con le stesse modalità previste per le liste presentate dai soci.

20.5. - Votazione

20.5.1. Nel caso in cui siano presentate più liste di candidati all'elezione dei Consiglieri si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, 12 (dodici) amministratori, ovvero il minor numero di amministratori che esaurisca tutti i candidati indicati all'interno di tale lista;
- (b) i restanti 3 (tre) amministratori – o il maggior numero di amministratori ove dalla lista indicata nella precedente lett. (a) non siano stati tratti complessivamente 12 (dodici) amministratori – sono tratti dalle ulteriori liste come segue:
 - 1. ove almeno una Lista di Soci-Dipendenti sia stata regolarmente presentata e abbia ottenuto voti: (i) 1 (uno) amministratore è tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Soci-Dipendenti; mentre (ii) i restanti 2 (due) o più amministratori da eleggere ai sensi della presente lett. (b) sono tratti dalla lista, diversa da quella *sub* (i), in base al seguente criterio: i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione, fino a concorrenza degli amministratori ancora da eleggere, i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati e che siano tratti da liste che non siano in alcun modo collegate, ai sensi della normativa pro tempore vigente, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Resta inteso che, in ogni caso, 1 (uno) amministratore sarà tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti anche qualora il numero di voti ottenuti da tale lista sia inferiore a quello ottenuto dalle altre liste;
 - 2. ove non siano state presentate Liste di Soci-Dipendenti oppure siano state presentate ma nessuna delle Liste di Soci-Dipendenti abbia ottenuto voti oppure ancora nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ai sensi della precedente lett. (a) sia una Lista di Soci-Dipendenti, i restanti 3 (tre) o più amministratori sono tratti dalle altre liste che hanno ottenuto voti – diverse da quella risultata prima ai sensi della precedente lett. (a) – secondo il seguente criterio: i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti

consiglieri di amministrazione, fino a concorrenza degli amministratori ancora da eleggere, i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati e che siano tratti da liste che non siano in alcun modo collegate, ai sensi della normativa pro tempore vigente, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

20.5.2. Fermo quanto previsto ai successivi articoli 20.6 e 20.7, qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita all'articolo 20.5.1(b) ovvero il numero di candidati complessivamente inseriti nelle liste presentate sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, gli amministratori mancanti sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 20.1.2, 20.1.3, 20.1.4, 20.1.5, 20.1.7, 20.3.1, 20.3.2 e 20.3.3.

20.6. - Parità di quoziente e ballottaggio

20.6.1. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 20.5.1(b)(1) e 20.5.1(b)(2), ove più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri (fermo restando che nell'ipotesi di cui all'articolo 20.5.1(b)(1) dalla Lista di Soci-Dipendenti, ove regolarmente presentata, che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Soci-Dipendenti deve trarsi 1 (uno) amministratore). Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti, fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli 20.1.2, 20.1.3, 20.1.4, 20.1.5, 20.1.7, 20.3.1, 20.3.2 e 20.3.3.

20.7. - Meccanismo Suppletivo

20.7.1. Se al termine delle votazioni, (i) non fossero eletti amministratori aventi i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6 nel numero richiesto dal presente Statuto, ovvero (ii) non fosse assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere in base all'ordine progressivo di elencazione; a tal fine, si procederà escludendo il candidato non indipendente o appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, ove la sostituzione con altro candidato tratto dalla medesima lista non consenta il rispetto dei requisiti in questione, si procederà con l'esclusione dei candidati tratti

dalle altre liste (e con la relativa sostituzione con candidati tratti dalla medesima lista). Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione degli amministratori mancanti provvede - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6 e l'equilibrio tra i generi - l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, su proposta dei soci presenti.

20.8. - Elezione del Presidente e del Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione

20.8.1. Il Presidente e il Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione sono tratti, rispettivamente, dal primo e dal terzo nominativo della lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori ai sensi di quanto previsto all'articolo 20.5.1. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista ovvero non vi sia una lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori, ovvero ancora nel caso in cui i soggetti indicati al primo e al terzo posto della lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori accettino la carica di consigliere ma non l'ufficio di Presidente o di Vice-Presidente Vicario, il Presidente e il Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con i *quorum* ordinari previsti dall'articolo 23.4.1 dello Statuto.

20.9. - Lista unica

20.9.1. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti. Ove il numero di candidati inseriti nella lista unica sia inferiore a 15 (quindici), i restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea con delibera assunta a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, su proposta dei soci presenti.

20.10. - Assenza di lista

20.10.1. Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, su proposta dei soci presenti. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dagli articoli 20.1.2, 20.1.3, 20.1.4, 20.1.5, 20.1.7, 20.3.1, 20.3.2 e 20.3.3 in materia di composizione e requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

20.11. - Sostituzione

- 20.11.1.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44.1 dello Statuto, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, scegliendo, ove possibile, tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura, nel rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e del numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato prescritto dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
- 20.11.2.** Alla successiva nomina in sede assembleare si procede, nel rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio tra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto, come segue:
- a) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
 - b) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato, i quali abbiano confermato la propria candidatura, o, in difetto, tra i candidati che, eventualmente, dovessero essere stati proposti dai soci dipendenti della Società o di società controllate all'Assemblea nel rispetto delle previsioni statutarie in materia di presentazione delle Liste di Soci Dipendenti. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
 - c) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto da una Lista di Soci diversa dalla lista che dovesse aver ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato, i quali abbiano confermato la propria candidatura o, in difetto, tra i candidati delle eventuali altre Liste di Soci diversa dalla Lista di Soci che abbia ottenuto il maggior numero di voti e diverse dalle Liste di Soci-Dipendenti. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea provvederà alla sostituzione votando a maggioranza relativa senza vincolo di lista, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanze delle minoranze;
 - d) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto dalla Lista del Consiglio, per il caso in cui tale lista non abbia conseguito il maggior

numero di voti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

- 20.11.3.** I componenti del Consiglio di Amministrazione chiamati a sostituire quelli mancanti durano in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito.
- 20.11.4.** In caso di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o del Vice-Presidente Vicario, o dei Vice-Presidenti, o di uno di essi, nominati sino alla Prima Scadenza ai sensi del successivo articolo 45, provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione con i *quorum* ordinari previsti dall'articolo 23.4.1 dello Statuto. Alla successiva nomina in sede assembleare si procede a maggioranza relativa del capitale rappresentato in assemblea avente diritto di voto senza vincolo di lista.
- 20.11.5.** Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea dei soci per le nuove nomine. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito alla sua ricostituzione e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Consiglieri.

20.12. - Nomina del Segretario e struttura di segreteria

- 20.12.1** Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, da scegliere tra i propri componenti o tra i dirigenti della Società, e si dota inoltre di una struttura di segreteria adeguata allo svolgimento dei propri compiti.

OMISSIS

COLLEGIO SINDACALE

Art. 35. - Composizione e numero

- 35.1.** Il Collegio Sindacale è composto di 5 (cinque) Sindaci effettivi e 3 (tre) Sindaci supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dalla normativa pro tempore vigente.
- 35.2.** La composizione del Collegio Sindacale assicura l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e sue

successive modifiche nonché dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente per il periodo previsto dalla medesima legge.

- 35.3.** Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob nonché da ogni altra applicabile disposizione.
- 35.4.** Inoltre: *(i)* i Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli con funzioni di controllo presso altre società del Gruppo nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione di rilievo strategico (anche se non appartenenti al Gruppo); e *(ii)* non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprono l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti esercenti, direttamente o indirettamente, un'attività bancaria in concorrenza con quella della Società o del relativo Gruppo, salvo che si tratti di organismi di categoria.
- 35.5.** Al Presidente e ai membri effettivi del Collegio Sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.

Art. 36. - Elezione mediante liste

- 36.1.** La nomina del Collegio Sindacale - fatte comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari - avviene sulla base di liste presentate dai soci.
- 36.2.** Le liste, divise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere, elencati con un numero progressivo.
- 36.3.** Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da assicurare una composizione del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.
- 36.4.** Ciascuna lista deve essere presentata da uno o più soci aventi diritto di voto che risultino, singolarmente o nel loro insieme, titolari di quote di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale della Società ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale. La titolarità delle quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa pro tempore vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della

data dell'Assemblea con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.

- 36.5.** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 avente a oggetto le azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
- 36.6.** Le liste dei candidati devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità prescritte dalla normativa tempo per tempo vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Esse devono essere corredate, ove non sia diversamente specificato dalla normativa tempo per tempo vigente: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica; e (iv) da una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza (o la presenza) con questi ultimi dei rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies*, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e della normativa pro tempore vigente.
- 36.7.** Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 36.6 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base alle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 36.6, risultino collegati tra di loro ai sensi della disciplina pro tempore vigente, la Società ne dà senza indugio notizia con le modalità previste dalla normativa applicabile, per poi procedere nei termini di legge.
- 36.8.** Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate, anche nel caso in cui le eventuali difformità o carenze riguardino la documentazione relativa ai singoli candidati.

- 36.9.** Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 36.10.** Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.
- 36.11.** Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Art. 37. - Votazione

- 37.1.** Alla elezione del Collegio Sindacale si procede come segue.
- 37.2.** Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.
- 37.3.** Dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui i candidati sono indicati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.
- 37.4.** Dalla lista risultata terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato le liste risultate prima e seconda per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui i candidati sono indicati nelle sezioni della lista, un Sindaco effettivo, cui sarà attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e un Sindaco supplente.
- 37.5.** In caso di parità di voti tra più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. Risulteranno eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.
- 37.6.** Qualora sia presentata una sola lista e questa ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti. In tale ultimo caso, la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 37.7.** Qualora siano presentate due sole liste: (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nelle sezioni della lista, tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; e (b) dalla lista rimanente che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nella lista di cui alla presente lett. b).

- 37.8.** Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
- 37.9.** Qualora non sia presentata alcuna lista, si procede all'elezione del Collegio Sindacale a maggioranza relativa da parte dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi e di requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei sindaci.
- 37.10.** Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo 2401 cod. civ., il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.
- 37.11.** Se vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti tratti dalla medesima lista, in ordine di età. I Sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.
- 37.12.** Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del precedente articolo 37.11 ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:
- (i) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista risultata prima per numero di voti, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi;
 - (ii) qualora, invece, occorra sostituire Sindaci tratti dalla lista risultata seconda o terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di equilibrio tra i generi, li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, depositando presso la sede della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché

un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Ove non sia possibile procedere in tale modo, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati presentati dai soci che, da soli o insieme ad altri, detengono la partecipazione minima di cui al precedente articolo 36.4, senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi. In tale ultimo caso, nell'accertamento dei risultati della votazione, non si computeranno i voti eventualmente espressi dai soci che detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi; il tutto, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi

- 37.13.** L'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto [•], nato a [•] il [•], cittadino [italiano], residente in [•] - codice fiscale [•], consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del Banco BPM Società per Azioni con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo") chiamata ad approvare l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022, tra cui il Presidente e il Vice Presidente, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993; ii) il Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998, n. 161 (D.M. 161/1998); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30/3/2000, n. 162 (D.M. 162/2000) applicabile, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani; iv) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998; v) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; vi) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); vii) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM

DICHIARA

– di accettare la propria candidatura alla carica di [Presidente/Vice Presidente/componente] del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati formata dai nominativi di seguito indicati:

[•]

- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, cd "divieto di *interlocking*") previste dalla legge, dalla normativa di Vigilanza e dallo Statuto per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo e quindi:

- A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i consiglieri di amministrazione delle banche s.p.a. dall'art. 1 del D.M. 161/1998 nonché dall'art. 20.1.4 dello Statuto;
- B) di rispettare i **criteri di competenza** previsti dalla "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione";
- C) di rispettare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti nella "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" e nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;
- D) di poter agire con **autonomia di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico;
- E) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dal dall'art. 5 del D.M. 161/1998 e dall'art. 2 del D.M. 162/2000, in particolare:
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. o da altre disposizioni legali, regolamentari o statutarie in materia;
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, strumenti finanziari, valori mobiliari, in materia tributaria, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, strumenti finanziari e valori mobiliari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice

civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- F) l'**inesistenza**, a proprio carico, delle **cause di sospensione** di cui all'art. 6 del D.M. 161/1998 e quindi:
- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. 67, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale;
- G) di rispettare i **criteri di correttezza** previsti dalla "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione";
- H) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- I) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del D. Lgs 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia");
- J) [di essere] / [di non essere] in possesso del requisito di d'indipendenza ai sensi dell'art. 20.1.6 dello Statuto sociale del Banco BPM;
- K) di ricoprire, anche tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM", le seguenti cariche di amministrazione e controllo in altre società:
- _____
 - _____
 - _____
 - _____

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco BPM , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM , la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- curriculum vitae
- copia fotostatica del documento di identità

luogo e data

In fede

All.

INFORMATIVA

ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;
- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

ALLEGATO 2B - FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto [•], nato a [•] il [•], cittadino [italiano], residente in [•] - codice fiscale [•], consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del Banco BPM Società per Azioni con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo") chiamata ad approvare l'elezione dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993; ii) il Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998, n. 161 (D.M. 161/1998); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30/3/2000, n. 162 (D.M. 162/2000); iv) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998; v) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; vi) l'art. 35 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); vii) la "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare la propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati formata dai nominativi di seguito indicati:

[•]

- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, cd "divieto di *interlocking*") previste dalla legge, dalla normativa di Vigilanza e dallo Statuto per la carica di componente del Collegio Sindacale della Capogruppo;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale della Capogruppo e quindi:
 - A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per il Collegio Sindacale delle società quotate dall'art. 1 del D.M. 162/2000;
 - B) di rispettare i **criteri di competenza** previsti dalla "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale";

- C) di rispettare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti nella "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" e nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM";
- D) di poter agire con **autonomia di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico"
- E) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dal dall'art. 5 del D.M. 161/1998 e dall'art. 2 del D.M. 162/2000, in particolare:
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. o da altre disposizioni legali, regolamentari o statutarie in materia;
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, strumenti finanziari, valori mobiliari, in materia tributaria, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 6) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, strumenti finanziari e valori mobiliari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 7) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 8) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 - 9) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in

materia tributaria;

10) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

F) l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. 161/1998 e quindi:

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. 67, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale;

- G) di rispettare i **criteri di correttezza** previsti dalla “Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale”;
- H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del D. Lgs 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia”);
- I) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 148, comma 3, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- J) di ricoprire, anche ai fini dell'informativa ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ. e tenute presenti le previsioni contenute nel “Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM”, le seguenti cariche di amministrazione e controllo in altre società:

- _____
- _____
- _____
- _____

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco BPM , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM , la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- curriculum vitae
- copia fotostatica del documento di identità
- copia dell'eventuale certificato di iscrizione al Registro dei Revisori legali dei conti.

luogo e data

In fede

All.

INFORMATIVA

ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;
- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

BANCO BPM S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
4 aprile 2020 (unica convocazione)

ELEZIONE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER GLI ESERCIZI 2020-2021-2022
AI SENSI DELL'ART. 20 DELLO STATUTO SOCIALE

Il Socio signor / i Soci signori *

propone e promuove / propongono e promuovono

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 dello Statuto sociale la lista dei candidati per la nomina di 15 (quindici) componenti del Consiglio di Amministrazione composta dai nominativi di seguito indicati:

1., nato a il
2., nato a il
3., nato a il
4., nato a il
5., nato a il
6., nato a il
7., nato a il
8., nato a il
9., nato a il
10., nato a il
11., nato a il
12., nato a il
13., nato a il
14., nato a il
15., nato a il

Il Socio proponente elegge / i Soci proponenti eleggono domicilio presso

.....

Il sottoscritto socio presentatore concorre alla presentazione della sopra citata lista e chiede che la "comunicazione" ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs 58/1998 e delle relative norme attuative venga allegata al presente documento. Prende atto sin d'ora che le relative comunicazioni formali saranno effettuate al domicilio sopra indicato.

Signor/a _____ nato/a _____ il _____

n. azioni _____

(firma del socio presentatore)

* Indicare lo status di "Lavoratore Dipendente" del Banco BPM o di società da questo controllate, in caso di Lista di Soci - Dipendenti presentata, ai sensi dell'art. 20.4.2, comma 1, punto (iii), dello Statuto sociale.

BANCO BPM S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
4 aprile 2020 (unica convocazione)

ELEZIONE COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE
PER GLI ESERCIZI 2020-2021-2022
AI SENSI DELL'ART. 35 DELLO STATUTO SOCIALE

Il Socio signor / i Soci signori

propone e promuove / propongono e promuovono

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 dello Statuto sociale la lista dei candidati per la nomina di 5 (cinque) Sindaci effettivi e 3 (tre) Sindaci supplenti composta dai nominativi di seguito indicati:

SINDACI EFFETTIVI

1., nato a il Sindaco effettivo
2., nato a il Sindaco effettivo
3., nato a il Sindaco effettivo
4., nato a il Sindaco effettivo
5., nato a il Sindaco effettivo

SINDACI SUPPLENTI

1., nato a il Sindaco supplente
2., nato a il Sindaco supplente
3., nato a il Sindaco supplente

Il Socio proponente / i Soci proponenti eleggono domicilio presso
.....

Il sottoscritto Socio presentatore concorre alla presentazione della sopra citata lista e chiede che la "comunicazione" ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs 58/1998 e delle relative norme attuative venga allegata al presente documento.

Prende atto sin d'ora che le relative comunicazioni formali saranno effettuate al domicilio sopra indicato.

Signor/a _____ nato/a _____ il _____

n. azioni _____

(firma del socio presentatore)

ALLEGATO 4
FAC-SIMILE ATTESTAZIONE PARTECIPAZIONE DETENUTA PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE

Data Certificazione:

N. Prog. Annuo: 2020/1/

**CERTIFICAZIONE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 83-QUINQUIES TUF (*)**

Nominativo Socio:

Codice Fiscale:

Luogo e data di nascita:

Indirizzo:

A richiesta di:

Luogo e data di nascita:

Attestata la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari

CODICE TITOLO	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005218380	Azioni Banco BPM S.p.A.	
detti strumenti finanziari risultaneguenti annotazioni:		

la presente certificazione, con efficacia fino al 4 aprile 2020 compreso, viene rilasciata per l'esercizio del diritto di presentazione delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e di componenti del Collegio Sindacale, in relazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Banco BPM S.p.A., indetta in unica convocazione per sabato 4 aprile 2020, alle ore 9.00, in Milano, presso MiCo - Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo angolo via Colleoni.

(*) DA ALLEGARE, A CURA DEL SOCIO FIRMATARIO, ALLA LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E DI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE